



REGOLAMENTO INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 04 DEL 18/01/2024

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 – Accertamento ed eventuale riduzione degli incentivi

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 - Informazione e confronto

Art. 19 Norme transitorie e finali

Art. 20 Entrata in vigore ed abrogazioni

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche sono disciplinati dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Gli incentivi vengono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza ed il transito nel fondo per l'incentivazione.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%.

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico di progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;

- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti ove tale circostanza non sia già specificata.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il RUP, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile di cui al comma 1, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata nella relazione finale riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 13.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile di cui al presente articolo, che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

9. Nel caso in cui il responsabile di cui al comma 1 sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, lo stesso è sostituito, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dal Segretario Comunale.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 500.000,00, salvo quanto previsto al successivo comma 3;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

3. Sono ammesse all'incentivazione di cui al presente Regolamento le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore a euro € 500.000,00 per le quali è nominato un Direttore dell'esecuzione del Contratto con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e

della complessità della fornitura o del servizio in relazione alla dotazione organica dell'ente, ovvero nel caso di:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze o particolarmente impegnative per gli uffici;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - d) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento
4. Si considerano servizi "particolarmente impegnativi" quelli che per la loro esecuzione è necessaria una progettazione esecutiva in assonanza a quella prevista per i lavori pubblici.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile come prima individuato;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Da euro 10.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 2,0 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,8 %

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	22,50
Programmazione della spesa per investimenti	1,50
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	1,50
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1,50
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10,00
Redazione del progetto esecutivo	15,50
Coordinamento per la sicurezza in fase di	2,50

progettazione	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,50
Predisposizione dei documenti di gara	7,50
Direzione dei lavori	15,00
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	2,50
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	12,50
Collaudo tecnico-amministrativo e o regolare esecuzione	5,00
Totale	100,00

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
Per importi superiori a € 500.000,00	Percentuale del 1,8 %
Per importi pari o inferiori a € 500.000,00, con riferimento alle casistiche di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento	Percentuale del 2,0 %
Forniture	
Per importi superiori a € 500.000,00	Percentuale del 1,8 %
Per importi pari o inferiori a € 500.000,00, con riferimento alle casistiche di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento	Percentuale del 2,0 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	25,00
Programmazione della spesa (per investimenti)	5,00
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7,50
Redazione del progetto	17,50
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5,00
Predisposizione dei documenti di gara	12,50
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	17,50
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00
Verifica di conformità e regolare esecuzione	5,00
Totale	100,00

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote prima indicate. Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti è necessario l'accertamento positivo da parte del responsabile, di cui all'articolo 3, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. Il responsabile tiene conto dell'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, basandosi su:

- rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- completezza e conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- competenza e professionalità dimostrate;
- propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. Ai fini della valutazione da parte del responsabile sopra individuato, il RUP, predispone una relazione riferita a ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura e per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La relazione dovrà contenere gli elementi utili ai fini della valutazione del RUP da parte del responsabile.

3. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, secondo quanto stabilito dal precedente Capo II.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Accertamento ed eventuale riduzione degli incentivi

1. L'accertamento e la conseguente erogazione dell'incentivo sono effettuati nei riguardi dei soggetti impegnati in ogni singola fase, pertanto, a solo titolo di esempio, eventuali errori o ritardi nella fase esecutiva non influiranno sull'accertamento relativo ai soggetti che hanno svolto la gara d'appalto e viceversa.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, ovvero se eventuali errori o ritardi non siano imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, nel caso di accertamento non positivo, l'incentivo da erogare per le attività nelle quali si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo contrattuale di esecuzione dei lavori o della fornitura di beni e servizi rispetto alle rispettive date di consegna dei lavori, dei beni o dei servizi, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 50% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 120, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. Le somme non percepite costituiscono economia e sono utilizzate per alimentare la quota di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del presente Regolamento.

4. Nei casi di cui al comma precedente, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo-contabile, il responsabile di cui sopra contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

5. L'accertamento di cui al presente articolo viene svolto sulla scorta di un dettagliato resoconto del RUP.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. Il Responsabile del Settore procede alla liquidazione degli incentivi con specifica determinazione tenuto conto del procedimento valutativo di cui all'articolo 13.

2. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui all'articolo 16, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 1 comma dell'articolo 3.

Art. 18

Informazione e confronto

Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 19

Norme transitorie e finali

1. Per le prestazioni effettuate e non liquidate prima dell'adozione del presente Regolamento si applicherà la normativa del Codice vigente al momento della pubblicazione della procedura di affidamento.

Art. 20

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 18, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione di G.C.n. 8 del 14.01.2012, nonché tutte le altre disposizioni di pari rango con lo stesso incompatibili